

REGOLAMENTO
del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Art. 1 Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (qui di seguito più brevemente chiamato "C.P.A.E.")

della Parrocchia di

con sede a

costituito in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo che esprime la collaborazione responsabile dei fedeli con il Parroco nella gestione economico-amministrativa della Parrocchia, in conformità al can. 212 par. 3 del C.J.C..

art. 2 Al C.P.A.E. spettano i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il Parroco nella predisposizione del bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio finanziario, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- d) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Vescovile (can.1284 par.2 n.9) e l'ordinata archiviazione delle copie nell'ufficio parrocchiale;

(per le Parrocchie affidate ai Religiosi:

- e) verificare, per quanto attiene agli aspetti economico-amministrativi, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 comma secondo).

art. 3 Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, (dal Vicario parrocchiale, dove esiste, o dal Vicario parrocchiale più anziano per nomina, nelle Parrocchie che hanno più Vicari parrocchiali) e da due a sei fedeli (sacerdoti, diaconi per manenti, religiosi, religiose e laici), che il Parroco sceglie, tenuto conto della consistenza numerica della popolazione della Parrocchia e dopo aver sentito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; e

che saranno nominati dall'Ordinario Diocesano, in deroga alla Cost. Sin. 391.

La presenza dei laici, quali membri del C.P.A.E., deve essere comunque assicurata, e in misura non inferiore alla metà del numero complessivo dei membri.

I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, di spirito ecclesiale e, possibilmente, esperti in diritto o in economia.

I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni, a decorrere dalla data del decreto di nomina, e il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, sentita l'Autorità Diocesana.

art. 4 Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

art. 5 Al Presidente compete:

- a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni.

art. 6 Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa.

Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Resta fermo, in ogni caso, che la rappresentanza legale della Parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, nella sua qualità di amministratore dei beni parrocchiali a tutti gli effetti legali, sia canonici che civili.

art. 7 Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta al Parroco da almeno un terzo dei membri del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, ove necessario e su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

art. 8 Le convocazioni alle riunioni ordinarie del Consiglio sono fatte a mezzo lettera, indirizzata ai singoli Consiglieri, contenente l'ordine del giorno e con preavviso di almeno sette giorni.

Possono essere fatte anche con altro mezzo, ma per la loro validità è necessario che tutti i membri siano stati effettivamente convocati o risultino presenti alla riunione.

Per la convocazione di una riunione straordinaria il preavviso non può essere inferiore a tre giorni.

art. 9 La riunione è valida, e può aver luogo, se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio.

art. 10 A svolgere le funzioni di Segretario del C.P.A.E. può essere chiamata una persona, che non è membro del Consiglio.

art. 11 Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro dieci giorni, a proporre la nomina dei sostituti all'Ordinario Diocesano.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alle successive scadenze.

art. 12 Di ogni riunione del C.P.A.E. deve essere steso il relativo verbale.

I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Parroco e dal Segretario e devono essere approvati nella seduta successiva.

art. 13 L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio viene redatto il bilancio consuntivo che, debitamente firmato dal Parroco e dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo Diocesano, entro il 31 marzo successivo, per la verifica e l'approvazione (can. 1287 par.1).


art. 14 Il C.P.A.E. presenta il bilancio al Consiglio Pastorale Parrocchiale, dovè esiste, e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio, nonchè il rendiconto analitico della utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli (can.1287 par.2), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

art. 15 Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme del diritto canonico.

N. 675/85

Si approva il presente Regolamento tipo per la costituzione e il funzionamento dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici delle Parrocchie della Diocesi di Trieste.

Trieste, 12 dicembre 1985



*+ Lorenzo Belloni
vescovo di Trieste*